

Statuto dell'Associazione Allievi Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Come approvato dall'Assemblea dei Soci in data 21 marzo 2019.

Denominazione

Associazione Allievi Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Articolo 1

(Nome e sede)

1. È costituita l'Associazione: Allievi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione tra gli ammessi ai corsi – concorsi di reclutamento e formazione dirigenziale banditi dalla Scuola (di seguito, SNA).
2. L'associazione ha sede in Roma presso la SNA ed ha durata illimitata.

Articolo 2

(Finalità)

1. L'Associazione promuove la qualità del percorso di reclutamento e formazione dei soci, diffondendone i valori, l'innovatività e l'elevata specializzazione nel contesto della modernizzazione e dell'efficienza della dirigenza pubblica.
2. A tali fini, l'Associazione promuove la crescita culturale, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei soci e favorisce la diffusione delle qualità manageriali nella Pubblica Amministrazione, ispirandosi ai valori di correttezza e trasparenza, anche attraverso il confronto con attori istituzionali, politici, sociali ed economici, nonché mediante partenariati con associazioni analoghe del settore pubblico e privato, anche di livello internazionale.
3. L'Associazione crea una forte e strutturale rete tra i soci, anche mediante una costante collaborazione con la SNA.
4. L'Associazione è senza scopo di lucro e non persegue finalità politiche e sindacali.

Articolo 3

(Soci)

1. L'adesione all'Associazione è aperta a tutti gli ammessi ai corsi – concorsi di reclutamento e formazione dirigenziale organizzati dalla SNA e dalla ex-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.28 del d.lgs. n. 165/2001. La qualità di socio si acquista col versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun socio può proporre al Consiglio l'ingresso, in qualità di socio, di persone che, per formazione ed esperienza professionale, condividano gli scopi e lo spirito dell'Associazione. Il

Consiglio valuta la candidatura e fornisce un parere motivato all'Assemblea che delibera a maggioranza dei presenti.

3. Sono soci onorari le persone designate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Consiglio, tra coloro che si siano distinti, nel mondo accademico e professionale, per particolari meriti riconducibili alle medesime finalità dell'Associazione. I soci onorari non versano la quota associativa annuale, e non sono eleggibili a cariche sociali.
4. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso volontario;
 - b) per decadenza, in caso di mancata corresponsione della quota associativa;
 - c) per esclusione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio, nei confronti di soci che violino il presente Statuto o che si rendano responsabili di comportamenti gravemente irrispettosi o contrari alle finalità dell'Associazione.

Articolo 4

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio di probiviri.
2. L'espletamento delle cariche associative è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nei limiti posti dal bilancio. Possono ricoprire cariche associative i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 5

(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa.
2. L'Assemblea è organo di indirizzo e di controllo, e assicura che l'azione complessiva dell'Associazione consegua gli obiettivi definiti dalla maggioranza dei soci.
3. L'Assemblea ha competenza esclusiva per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio, dei membri del Collegio di probiviri;
 - b) l'adozione di atti d'indirizzo che impegnino il Consiglio;
 - c) l'approvazione dei piani finanziari, il bilancio, il conto consuntivo;
 - d) l'esclusione di soci;
 - e) le modifiche allo Statuto;
 - f) l'adozione degli altri atti specificamente attribuiti dal presente Statuto o dalla legge.

Articolo 6

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio da lui delegato. In caso di dimissioni del Presidente è convocata dal vice Presidente, se eletto, o dal socio più anziano. L'Assemblea è convocata:
 - a) alla data stabilita dall'Assemblea stessa;
 - b) quando lo richiede il Consiglio;
 - c) quando lo richiede un decimo dei soci;
 - d) almeno una volta l'anno.
2. L'iniziativa delle proposte di atti di competenza dell'Assemblea spetta, in via generale, al Presidente, al Consiglio ed a un decimo dei soci. L'ordine del giorno è comunicato nella convocazione, che dev'essere effettuata con almeno dieci giorni di anticipo. La convocazione si intende validamente effettuata con la pubblicazione sul sito internet dell'associazione.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Si intende presente il socio che partecipa in via telematica.
4. Hanno diritto al voto i soci effettivi. Le votazioni sono effettuate con voto segreto per le elezioni degli organi e quando riguardano persone; negli altri casi si vota per alzata di mano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la maggioranza degli aventi diritto di voto. Le deliberazioni di esclusione dei soci sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. Le votazioni possono avvenire in via telematica, anche attraverso appositi programmi e applicazioni che garantiscano la segretezza del voto, ove prevista.
5. I soci possono farsi rappresentare per delega da altri soci. Non sono cumulabili più di tre deleghe.
6. All'inizio di ogni seduta il Presidente nomina tra i soci presenti un segretario. Il segretario provvede a redigere il verbale della seduta dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Articolo 7

(Il Consiglio)

1. Il Consiglio è incaricato della gestione delle attività al fine del raggiungimento degli obiettivi associativi.
2. Il Consiglio:
 1. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 2. redige la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo che propone alla deliberazione dell'Assemblea, la quale li approva con eventuali modifiche;
 3. dichiara la decadenza e propone all'Assemblea l'esclusione di soci;
 4. esercita ogni altra funzione non attribuita dallo Statuto ad altri organi.
3. Il Consiglio è composto dal Presidente eletto, da dieci soci eletti dall'Assemblea e dal Presidente uscente, previa sua accettazione.
4. Il Consiglio può eleggere al proprio interno un vice Presidente.
5. Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi componenti elettivi sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. Nelle elezioni dei membri del Consiglio, ogni socio esprime due preferenze tra i soci che abbiano espressamente avanzato la propria candidatura. Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. In caso di parità, viene dichiarato eletto il candidato più giovane di età.

6. Le dimissioni acquistano efficacia immediata con la comunicazione al Consiglio e sono rese note ai soci. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o impedimento definitivo di un socio consigliere subentra il primo dei non eletti e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Articolo 8

(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, che presiede le riunioni, o su richiesta di due consiglieri.
2. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente eletto.
3. Il Consiglio può istituire gruppi di lavoro incaricati della gestione di specifiche attività, affidandone la direzione ad un suo membro.

Articolo 9

(Il Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. Se nessun candidato risulta eletto, si procede a ballottaggio tra i due maggiormente votati al primo scrutinio, tenendo conto solo dei voti validamente espressi. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
- 1-bis. Le dimissioni acquistano efficacia immediata con la comunicazione al Consiglio e sono rese note ai soci. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o impedimento definitivo del Presidente, subentra il primo dei non eletti e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio. In mancanza, le funzioni sono svolte dal vice Presidente o dal componente più anziano del Consiglio, che convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente, che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio;
 - b) rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione nei confronti di terzi;
 - c) ha poteri di spesa dei fondi dell'Associazione per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e per il perseguimento degli scopi associativi;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto.

Articolo 10

(Collegio di probiviri)

1. Il Collegio di probiviri dirime le controversie insorte tra i soci, o tra i soci e gli organi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme statutarie. Il Collegio di probiviri può chiedere che le questioni di propria competenza vengano inserite nell'ordine del giorno del Consiglio o dell'Assemblea. Il Collegio di probiviri è composto di tre soci. L'incarico è incompatibile con le altre cariche associative.
2. Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. Nelle elezioni dei componenti del Collegio, ogni socio esprime due preferenze tra i soci che abbiano espressamente avanzato la propria candidatura. Sono dichiarati eletti i

candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. In caso di parità, viene dichiarato eletto il candidato più giovane di età.

3. Le dimissioni acquistano efficacia immediata con la comunicazione al Consiglio e sono rese note ai soci. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o impedimento definitivo di un socio probiviro subentra il primo dei non eletti e rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Articolo 11

(Gestione economica e patrimonio)

1. Il Consiglio individua tra i soci il Tesoriere. Il Tesoriere tiene la contabilità. In particolare:
 - a) redige la bozza tecnica del bilancio ed il conto consuntivo;
 - b) cura la riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese deliberate dagli organi competenti, registrandole in apposite scritture;
 - c) custodisce i registri contabili e le relative documentazioni.
2. L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali avanzi di bilancio saranno devoluti in beneficenza.

Articolo 12

(Modifiche ed interpretazione dello Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio o di almeno un quinto dei soci. Le modifiche sono deliberate con la maggioranza dei soci.
2. Lo Statuto s'interpreta secondo buona fede.